



TRIBUNALE di ANCONA

SEZIONE RIESAMI E APPELLI

n. 45/18 R.C.C.M.C.R.
n.3268/18 R.N.R.P.M.Ancona
n. 2736/18 G.I.P.Ancona

IL TRIBUNALE – SEZIONE RIESAMI E APPELLI

Riunito in Camera di Consiglio, il 27 luglio 2018, nelle persone dei seguenti Magistrati:

Dott. Alberto Pallucchini	Presidente
Dott. Arianna Sbanò	Giudice relatore ed estensore
Dott. Francesca Ercolini	Giudice

Letto l'atto di appello presentato dal PM avverso l'ordinanza emessa dal GIP presso il Tribunale di Ancona con la quale è stata rigettata la richiesta di convalida del sequestro preventivo di urgenza disposto ed eseguito in data 22.6.2018 su confezioni di cannabis light variamente denominata in vendita presso, tra gli altri, l'esercizio commerciale di cui è titolare [REDACTED], indagato del reato di cui all'art. 73 co. 1, 2 e 4 D.P.R. n. 309/90 e difeso dall'avv. Carlo Alberto Zaina;

visti gli atti trasmessi a questo Tribunale e pervenuti il 9 luglio 2018;
sentiti gli interessati all'udienza camerale del 27 luglio 2018;
a scioglimento della riserva assunta all'udienza predetta;

OSSERVA

Il Pubblico Ministero propone appello avverso il decreto sopra indicato sostenendo, contrariamente a quanto ritenuto dal G.I.P., la sussistenza del *fumus boni iuris* del reato ipotizzato.

L'indagato è, infatti, titolare di un esercizio commerciale nel quale, secondo l'impostazione accusatoria, viene posta in vendita cannabis legale ma anche alcune confezioni contenenti infiorescenze della pianta cannabis sativa che, contrariamente a quanto indicato in etichetta, contengono una percentuale di principio attivo in THC superiore a quello consentito ed avente effetto psicotropo (v. consulenza del dott. Rino Froidi).

La commercializzazione di tali sostanze, secondo il PM, non può dirsi penalmente irrilevante ai sensi della disciplina di cui alla Legge n. 242/2016 la quale si limita a disciplinare la coltivazione della canapa, prevedendo ipotesi di non punibilità, anche in caso di coltivazioni con concentrazione di THC superiore al limite dello 0,6%, circoscritte alla persona degli agricoltori. Per il resto, ogni utilizzo della cannabis non previsto nell'elenco di cui all'art. 2 co. 2 della citata legge, ossia il consumo a fini ricreativi, resta al di fuori dell'ambito di applicazione di tale legge, con conseguente rilevanza penale della commercializzazione ai sensi dell'art. 73 D.P.R. n. 309/1990.

D'altronde, secondo l'appellante, l'indagato doveva essere consapevole dell'effetto stupefacente dei prodotti venduti, non essendo le avvertenze sulle confezioni idonee a scoraggiare l'uso per inalazione.

Ciò posto, si rileva, in primis, come l'attività di commercializzazione di derivati dalle coltivazioni di piante di cannabis sativa si è sviluppata nel nostro paese a seguito dell'entrata in vigore della legge 242/2016 la quale reca norme per il sostegno e la promozione della coltivazione e della filiera della canapa (cannabis sativa L.), in relazione a varietà di piante che non rientrano nell'ambito di applicazione del DPR 309/1990.

In particolare, ai sensi di tale normativa, il sostegno e la promozione riguardano la coltura della canapa finalizzata alla coltivazione e alla trasformazione, all'incentivazione dell'impiego e del consumo finale di semilavorati, alla produzione di alimenti, cosmetici e materie prime e semilavorati per industrie di diversi settori etc..

Dunque, appare chiaro come la liceità della coltivazione di piante di cannabis sativa implichi, quale logico corollario, la liceità della commercializzazione dei suoi derivati.

Quanto, poi, alle infiorescenze che sono, nello specifico, i derivati oggetto del sequestro richiesto dal PM, e che sono commercializzate, come si legge nelle confezioni sequestrate, per uso tecnico o da collezionismo, è vero che le stesse non rientrano espressamente tra le finalità indicate dall'art. 2 comma 2 della legge 242/2016 (secondo cui dalla canapa è possibile ottenere alimenti, prodotti cosmetici, materiale per sovescio, lavori di bioingegneria etc.). Tuttavia, la legge va integrata con la regolamentazione di esecuzione costituita dalla circolare del Ministero delle Politiche agricole del 22 maggio 2018 la quale, invece, espressamente considera le infiorescenze come rientranti nell'ambito della lett. g) di cui al predetto comma 2, ossia nell'ambito delle coltivazioni destinate al florovivaismo, sempre che il contenuto di THC non superi i livelli previsti dalla legge.

Per quanto, poi, concerne il livello di THC permesso, facendo la legge 242/2016 riferimento ai limiti introdotti dalla normativa europea (reg.UE nn. 1307/2013 e 639/2014), si deve convenire, come riportato nella predetta circolare ministeriale, che il tenore di THC delle varietà coltivate non deve superare il limite totale dello 0,2%.

Tuttavia, la legge, all'art. 4, prevede anche che, qualora dai controlli eseguiti sulle coltivazioni, risulti un contenuto complessivo medio di THC superiore allo 0,2% ma entro il limite dello 0,6%, nessuna responsabilità è posta a carico dell'agricoltore che abbia rispettato le prescrizioni di cui alla legge stessa. Il sequestro e la distruzione della coltivazione è, invece, possibile solo ove il contenuto di THC sia accertato superiore al limite dello 0,6%, salva anche in questo caso, l'esenzione di responsabilità in capo all'agricoltore.

Da quanto sopra esposto, pur nella consapevolezza dell'esistenza di lacune nella disciplina legislativa esaminata, si evince, in sostanza, che la coltivazione e l'utilizzo per la successiva commercializzazione di semilavorati della canapa siano leciti laddove il contenuto di THC non superi il limite dello 0,6%. Solo al superamento di tale limite, infatti, è prevista la possibilità di sequestrare e distruggere la coltivazione, sicché si deve ritenere che solo in tale caso, la canapa ottenuta diventi illegale per rientrare, quindi, non nell'ambito di applicazione della legge 242, quanto, invece, nell'ambito della disciplina in materia di sostanze stupefacenti di cui al D.P.R. n. 309/1990.

La coltivazione di canapa con percentuali di THC tra lo 0,2 e lo 0,6% e la successiva commercializzazione dei suoi derivati deve, dunque, ritenersi lecita, non essendo prevista l'adozione di alcuna misura atta a distruggere la coltivazione, impedendone l'utilizzo.

Ciò posto, si deve rilevare come, dalla perizia tossicologica espletata dal dott. Rino Froidi sui campioni di confezioni di infiorescenze oggetto di sequestro d'urgenza, si evinca come il limite dello 0,6% non sia stato superato nei prodotti posti in vendita nell'esercizio commerciale dell'indagato.

Di conseguenza, non essendoci prova che le confezioni contenenti infiorescenze di cannabis sativa in vendita presso l'esercizio dell'indagato abbiano una effettiva azione psicotropa, il

fumus del reato ipotizzato non appare sussistente. Da ciò deriva la correttezza dell'ordinanza di rigetto impugnata.

P.Q.M.

Visti gli artt. 321 e ss. c.p.p.;

respinge l'appello confermando l'ordinanza impugnata nei confronti di ~~_____~~

MANDA

alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Ancona, nella Camera di Consiglio del 27 luglio 2018.

Il Giudice est.

Dott.ssa Arianna Sbrano



Il Presidente
Dott. Alberto Pallucchini

